



Studio Notarile
Tassinari & Damascelli

S T A T U T O

Della: "MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE S.p.A."

ART. 1

Denominazione sociale

E' costituita una Società per azioni con la denominazione "MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE S.p.A." e con denominazione abbreviata "Montecatone R.I. S.p.A.", alla quale partecipano aziende ed enti pubblici. La predetta Società è costituita con la partecipazione dell'Azienda U.S.L. di Imola e del Comune di Imola ai sensi ed agli effetti dell'art. 27 della Legge Regionale Emilia Romagna del 23.12.2010, n. 14. La Società deve essere interamente partecipata da soggetti pubblici quali: enti locali, aziende e enti del Servizio Sanitario Regionale e la maggioranza del capitale sociale deve comunque appartenere alla Azienda USL di Imola.

ART. 2

Oggetto sociale

La Società ha per oggetto lo svolgimento di compiti di assistenza e ricerca nel campo della riabilitazione delle mielolesioni e delle gravi cerebro lesioni acquisite, secondo i principi e le condizioni previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 270 del 28.02.2011. La Società svolge i descritti compiti e servizi diretti alla tutela della salute senza ricorrere a forme contrattuali di esternalizzazione o di subappalto in favore di soggetti terzi estranei alla compagine societaria. Opera nel rispetto delle condizioni e della programmazione definita a livello regionale e locale e garantisce un adeguato raccordo tra i livelli istituzionali preposti alla programmazione ed alla vigilanza sull'andamento dei servizi sanitari, in merito alle attività ed alle scelte organizzative di carattere fondamentale della Società, al fine di consentirne la verifica di coerenza con la programmazione. Per tali scopi, la Società è tenuta a sottoporre alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana di Bologna, gli atti di programmazione dei servizi ed i propri documenti di programmazione economico-finanziaria in analogia con quanto previsto per le aziende sanitarie pubbliche. A tale fine la Società è tenuta a relazionare annualmente alla Regione e alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana di Bologna e ad adottare annualmente il bilancio di missione in analogia alle altre strutture del Servizio Sanitario Regionale. L'attività di ricerca scientifica è espletata anche con il supporto della "Fondazione Montecatone O.N.L.U.S.", già costituita. La società si occupa, inoltre, di promozione e organizzazione di corsi di formazione, seminari, eventi, meeting nell'ambito del settore sanitario e socio sanitario, ivi comprese la programmazione, lo svolgimento e la valutazione di atti-

Accettato B/dl
N. 62609/39532
M. Reg.

vità didattiche ai fini dell'assegnazione dei crediti per l'educazione continua in medicina.

ART. 3

Modalità di conseguimento dell'oggetto sociale

In relazione alla sua *mission* pubblica, la Società persegue un assetto organizzativo in analogia con la disciplina regionale applicabile alle Aziende sanitarie pubbliche.

L'assunzione, il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi è disciplinato da apposito regolamento ispirato ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, coerentemente con quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia. La Società adotta ulteriori atti e definisce accordi con le OO.SS. per la disciplina del personale in coerenza con quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n.270 del 28.02.2011. L'acquisizione di beni e servizi è disciplinata da apposito regolamento e da quanto previsto dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (cd. Codice dei contratti pubblici). La società deve predisporre, per gli affidamenti futuri, i relativi contratti, con assunzione dei relativi obblighi e oneri, in esito alle procedure di selezione e acquisizione previste dal citato regolamento.

I meccanismi di verifica di qualità, di trasparenza e comunicazione, di gestione del rischio e dei rapporti con gli utenti devono risultare coerenti con gli strumenti adottati in tali ambiti dalle Aziende sanitarie pubbliche.

ART. 4

Sede sociale

La Società ha sede in Imola, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque unità locali operative (quali, ad esempio: succursali, filiali, uffici, depositi, agenzie, rappresentanze), nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. E' competenza dell'Assemblea l'istituzione di sedi secondarie, o il trasferimento della sede sociale in un Comune diverso da quello sopra indicato.

ART. 5

Domicilio dei Soci

Il domicilio dei Soci per ciò che concerne i loro rapporti con la Società è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro Soci.

ART. 6

Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e

potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata una o più volte con delibera dell'Assemblea straordinaria.

ART. 7

Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 4.644.000,00 (Euro quattromilioneicentoquarantaquattro/00) e potrà essere aumentato nel rispetto delle vigenti norme in materia.

All'atto della costituzione della Società la quota di capitale sociale della Azienda U.S.L. di Imola ammontava a £. 5.800.000.000 (lire cinquemiliardiottocentomilioni) convertito in Euro 2.992.800,00 (Euro duemilioneinovecentonovantaduemilaottocento/00), e quella del Comune di Imola ammontava a £. 50.000.000 (lire cinquantamilioni) convertito in Euro 25.800,00 (venticinquemilaottocento/00). Il capitale sociale deve interamente appartenere a soggetti pubblici quali enti locali, aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale e la sua maggioranza deve comunque risultare in titolarità della Azienda USL di Imola.

ART. 8

Azioni

Le quote di partecipazione dei Soci sono rappresentate da azioni. Il Capitale sociale di cui all'articolo precedente è diviso in n. 900.000 (novecentomila) azioni, del valore nominale di Euro 5,16 (cinque virgola sedici) ciascuna. Le azioni sono nominative. In caso di aumento di capitale sociale e di emissione di obbligazioni ordinarie convertibili in azioni sarà riservato il diritto di opzione ai Soci. La Società può accettare versamenti di somme da parte dei Soci in misura anche non proporzionale alle rispettive partecipazioni, a titolo sia di finanziamento infruttifero che fruttifero, in conto capitale o anche per sopperire ad esigenze finanziarie della Società. I versamenti volontari a titolo di finanziamento debbono essere effettuati nel rispetto delle disposizioni tempo per tempo vigenti, ivi comprese quelle di cui alla delibera del Comitato Interministeriale del Credito e Risparmio del 3 marzo 1994.

ART. 9

Trasferibilità delle azioni, clausole di gradimento e diritto di prelazione

Le azioni sociali sono trasferibili per atto tra vivi, fermo restando che l'Azienda USL di Imola deve mantenere il 51% del capitale sociale e che questo deve rimanere interamente pubblico. E' da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di azioni idoneo a far venir meno la totalità del capitale pubblico ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei Soci di ogni trasferimento effettuato in violazione delle previsioni di cui al comma precedente.

In caso di cessione delle azioni ovvero di costituzione su di esse di pegno o di usufrutto spetta agli altri Soci il diritto di prelazione. Il Socio che desidera trasferire a qualsiasi titolo, in tutto od in parte, le azioni di sua proprietà ovvero che intende costituire diritti di pegno o di usufrutto su di esse, o parte di esse, è tenuto a darne comunicazione all'Organo Amministrativo a mezzo raccomandata A.R. indicando nel dettaglio le condizioni dell'atto di trasferimento ovvero di quello di costituzione dei diritti di cui sopra.

L'Organo Amministrativo provvederà a convocare l'Assemblea per adunata da tenersi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione del Socio.

Qualora vi fosse un solo Socio interessato all'acquisto delle azioni ovvero alla costituzione del pegno o dell'usufrutto, il trasferimento di azioni ovvero la costituzione dei predetti diritti verranno rispettivamente disposti in suo favore alle condizioni comunicate. Nell'ipotesi in cui i Soci intenzionati a negoziare fossero più di uno e non vi fosse accordo fra loro, l'assegnazione delle azioni oggetto di trasferimento ovvero la costituzione del pegno o usufrutto verranno eseguite verso ciascuno di essi in proporzione alle azioni rispettivamente possedute.

L'Assemblea, inoltre, dovrà esprimere il proprio motivato gradimento, entro il limite di centoventi giorni dalla richiesta di alienazione delle azioni a non Soci ovvero di costituzione di diritti di pegno o usufrutto nei confronti di non Soci; senza tale gradimento i corrispondenti atti non avranno effetto nei confronti della Società.

Nel caso in cui l'Assemblea dovesse negare il gradimento suddetto, l'assegnazione delle azioni ovvero la costituzione su di esse del pegno o dell'usufrutto si intenderanno ipso facto disposte nei confronti dei Soci che abbiano concorso con il proprio voto favorevole alla deliberazione del predetto diniego, in proporzione, fra gli stessi, alle azioni rispettivamente ad essi intestate.

Il gradimento si intenderà concesso qualora l'Assemblea non assuma deliberazioni in merito entro il termine di centoventi giorni dalla richiesta di alienazione delle azioni a non Soci ovvero di costituzione di diritti di pegno o usufrutto nei confronti di non Soci.

ART. 10

Obbligazioni

La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili. Le obbligazioni possono essere al portatore o nominative, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

La fissazione delle modalità di collocamento ed estinzione delle obbligazioni non convertibili è demandata all'Organo

amministrativo, su proposta del Direttore Generale, mentre la fissazione delle modalità di collocamento ed estinzione delle obbligazioni convertibili è demandata all'Assemblea straordinaria.

I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune. All'Assemblea degli obbligazionisti si applicano in quanto compatibili le norme dell'articolo 16 del presente Statuto.

ART. 11

Patrimoni destinati

La Società può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile. La deliberazione costitutiva è adottata dall'Organo amministrativo con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

ART. 12

Soggezione ad attività di direzione e controllo

La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo, del Codice civile.

Art. 13

Norme di funzionamento

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le deliberazioni da essa assunte in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i Soci.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di prorogare il termine per l'adunanza dell'Assemblea ordinaria prevista dall'ultimo comma dell'art. 2364 C.C. fino a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale a norma dell'art. 2364 C.C.

L'Assemblea è convocata, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia, dall'Organo Amministrativo, il quale può delegare l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione per la fissazione della data e la precisazione dell'ordine del giorno, mediante lettera raccomandata, fax, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

Sono tuttavia valide le Assemblee, anche non convocate come sopra, così come indicato dall'articolo 2366, comma quarto e quinto, C.C..

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti coloro che risultino iscritti nel libro dei Soci e che esibiscano al Presidente i legittimi titoli che attribuiscono loro il di-

ritto di voto. Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, ai sensi dell'art. 2372 C.C., da altra persona anche non socia, purché non amministratore, sindaco o dipendente della Società. L'Assemblea convocata in via ordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

L'Assemblea delibera in via straordinaria nei casi previsti dalla legge, sia in prima che in seconda convocazione, con le maggioranze di legge. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, da altra persona scelta dall'Assemblea seduta stante. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare e far constatare la regolarità della costituzione dell'Assemblea stessa. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea. Il segretario potrà anche essere un non Socio. In caso di Assemblea straordinaria le funzioni del segretario vengono assolte da un Notaio.

Di ogni adunanza deve essere redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e riportato in apposito libro.

ART. 14

Competenze dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea ordinaria ha le competenze previste dal primo comma dell'art. 2364 C.C. mentre l'Assemblea straordinaria quelle di cui all'art. 2365 C.C..

Le maggioranze per la validità delle rispettive deliberazioni sono quelle stabilite dalla legge.

ART. 15

Organo amministrativo e Direttore Generale

La società è amministrata, ai sensi della normativa vigente valevole per le Società a totale partecipazione pubblica, da un Amministratore Unico oppure, nel caso in cui l'assemblea, in sede di nomina, individui specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa tali da richiedere una gestione pluripersonale, da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri, nominati dall'Assemblea e designati secondo quanto di seguito previsto:

- un componente designato dall'Azienda USL di Imola d'intesa con il Comune di Imola;
- un componente designato dalla Regione Emilia-Romagna, d'intesa con le amministrazioni socie;
- un componente designato dall'Azienda USL di Imola.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea, su indicazione dell'azienda USL di Imola.

Il Consiglio di Amministrazione eventualmente elegge, nel proprio seno, un Vice Presidente al quale è attribuita esclusivamente la funzione di sostituto del Presidente in caso

di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve rispettare il criterio di riparto tra generi. L'assunzione della carica di amministratore e l'esercizio di attività dell'amministratore avviene nel rispetto della disciplina prevista dalle disposizioni statali in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico. Qualora vengano a mancare uno o più amministratori alla relativa sostituzione provvederà l'Assemblea su designazione del medesimo ente che aveva designato l'amministratore cessato dalla carica, assicurando il mantenimento dell'equilibrio di genere nella composizione del Consiglio di amministrazione.

L'Assemblea dei soci nomina, sulla base di specifici requisiti di professionalità ed esperienza e all'esterno del Consiglio di amministrazione, il Direttore Generale e ne prevede le cause di incompatibilità, di decadenza e di revoca in analogia con quanto previsto per le Aziende sanitarie pubbliche.

Il Direttore Generale è investito di poteri di gestione ordinaria, nel rispetto delle linee di indirizzo e di coordinamento strategico adottate dal Consiglio di Amministrazione.

I poteri di gestione affidati al Direttore Generale si riferiscono alla produzione dei servizi assistenziali, all'amministrazione e gestione del personale, all'acquisizione di beni e servizi, al governo economico e finanziario della Società, alla sicurezza aziendale e gestione del contenzioso, alla gestione delle strutture tecnico, amministrativo e logistiche. Il Direttore Generale individua, inoltre, il Direttore sanitario a cui è attribuito l'esercizio delle funzioni igienico organizzative nelle strutture della Società.

Il Direttore Generale deve essere assunto con contratto a tempo determinato per la durata da tre a cinque anni ed il suo operato è soggetto alla valutazione del Consiglio di amministrazione.

Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale predispone e sottopone al Consiglio di Amministrazione l'adozione dell'atto di organizzazione della Società che disciplina il modello organizzativo e lo svolgimento delle funzioni di assistenza e ricerca nel campo della riabilitazione delle mielolesioni e delle gravi cerebro lesioni acquisite, ivi compreso il sistema delle responsabilità, in analogia con quanto contenuto negli atti aziendali delle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale dell'Emilia-Romagna.

Nell'ipotesi in cui, per qualsivoglia ragione o causa, dovesse venire a mancare la maggioranza degli Amministratori, nel senso che il numero degli amministratori rimasti in carica divenga pari o inferiore alla metà dei consiglieri origina-

ri, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto.

L'Organo amministrativo resta in carica per tre esercizi dalla nomina salvo rielezione, dimissioni, decadenza, revoca ovvero fissazione di un termine inferiore da parte dell'Assemblea che provvede alla nomina.

All'Organo amministrativo spettano i più ampi ed illimitati poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta e più segnatamente sono conferiti al suddetto organo tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano per legge in modo tassativo riservati all'Assemblea dei Soci.

L'Organo amministrativo e il Direttore Generale sono tenuti a prendere atto delle determinazioni assunte dall'Assemblea nonché a garantirne ed assumerne l'esecuzione.

ART. 16

Norme di funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o altrove, purchè nel territorio italiano, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno due amministratori.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata, fax, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento da spediti dieci giorni non festivi prima dell'adunanza agli amministratori. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con telegrammi, da spediti almeno tre giorni non festivi prima della seduta. In difetto di tali formalità il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti gli amministratori e della maggioranza dei sindaci in carica.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la rappresentanza della Società nei confronti di terzi, anche in sede giudiziale, nonché la firma sociale.

Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragione del loro ufficio e l'eventuale compenso stabilito dall'assemblea nel rispetto delle norme di legge in materia.

L'Assemblea determina il compenso per il Direttore Generale.

La rappresentanza legale spetta altresì al Direttore Generale limitatamente all'esercizio dei poteri ad esso delegati ed attribuiti.

ART. 17

Collegio sindacale e Revisione legale dei conti

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti. La composizione del Collegio deve rispettare il criterio di riparto tra generi. Conseguentemente anche i Sindaci supplenti devono essere di genere diverso e, se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Sindaci effet-

tivi, subentrano i Sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto dello stesso riparto.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. L'Assemblea può altresì assegnare loro un compenso annuo nel rispetto della disciplina prevista dalle disposizioni statali e regionali previste per le società partecipate dagli enti pubblici.

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

L'incarico è conferito dall'assemblea su proposta motivata dell'organo di controllo. L'assemblea determina, altresì, il compenso per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri di adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

La revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.

L'incarico della revisione legale dei conti non può eccedere i tre esercizi sociali, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.

I revisori sono rieleggibili.

Il revisore legale o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata dell'incarico i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti.

ART. 18

Comitato tecnico scientifico

L'Organo amministrativo nomina un Comitato tecnico scientifico composto da un numero di membri non superiori a 5, individuati tra personalità scientifiche riconosciute come esperte nel campo dello studio e della cura della riabilitazione con particolare riguardo alle mielolesioni e alle patologie collegate con compiti di consulenza tecnica e scientifica. L'Organo amministrativo determina l'eventuale compenso dei componenti del Comitato. Per le riunioni, il Comitato tecnico nomina di volta in volta un Segretario scelto fra i suoi membri o anche all'esterno di esso. Il Comitato tecnico scientifico dura in carica tre anni.

ART. 19

Recesso del Socio

I Soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi e nei limiti previsti dalla legge, con rimborso delle proprie azioni in proporzione al patrimonio della stessa Società.

ART. 20

Chiusura degli esercizi

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e cioè inizia

il primo gennaio e termina al trentuno dicembre di ogni anno.

ART. 21

Predisposizione del Bilancio di esercizio

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo amministrativo compila il bilancio sociale, che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio sociale, oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea, dovrà altresì essere corredato dalla relazione sul bilancio di missione, che, in analogia a quanto previsto nel settore del servizio sanitario regionale, deve rendere conto dei risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi previsti dalla Regione e dalla relativa Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana di Bologna.

ART. 22

Destinazione degli utili

L'utile risultante dal bilancio sociale dovrà essere ripartito nel seguente modo:

- una quota non inferiore al 5% deve essere assegnata al fondo di riserva legale;
- l'utile residuo dovrà essere accantonato al fondo di riserva straordinaria.

ART. 23

Nomina dei liquidatori

Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualsiasi tempo allo scioglimento della Società, spetta all'Assemblea di assumere in via straordinaria le relative deliberazioni in ordine alla liquidazione della Società stessa.

ART. 24

Scioglimento della Società

In caso di scioglimento e/o liquidazione della Società vi è l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo a favore di aziende e enti del Servizio Sanitario Regionale o a favore di altra Società partecipata da enti pubblici che perseguono finalità istituzionali identiche o analoghe a quelle individuate all'art. 2) del presente Statuto.

Nell'ipotesi di devoluzione, il nuovo ente gestore dovrà garantire la continuazione dei rapporti di lavoro del personale dipendente della Società i quali dovranno conservare tutti i diritti ad essi spettanti.

Inoltre, nell'ipotesi di devoluzione di beni mobili o immobili aventi rilevante valore patrimoniale, dovrà essere stabilito che, in caso di successiva liquidazione dell'ente beneficiario, gli stessi beni, ove consentito dall'ordinamento giuridico, vengano restituiti in natura all'Azienda USL.

ART. 25

Andamento negativo dell'attività sociale

Ferma la responsabilità degli Amministratori in ordine ai singoli atti che gli stessi riterranno di compiere in esecuzione dei principi posti dal presente articolo, nel caso in cui nella gestione della Società si determinino condizioni di andamento negativo, saranno adottate le seguenti misure finalizzate a garantire la continuità e la qualità dell'erogazione delle attività sanitarie:

- nell'ipotesi in cui, al momento dell'approvazione del bilancio annuale di esercizio, l'Assemblea verifici la sussistenza di perdite superiori ad un terzo del capitale sociale, fino alla data di adozione delle misure idonee a garantire la copertura delle perdite, la gestione delle funzioni assistenziali attivate dalla Società sarà garantita, in regime di continuità assistenziale, in via straordinaria ed urgente dai Soci aventi natura di Azienda USL, secondo le misure adottate dal Direttore Generale pro-tempore in via immediata;
 - al verificarsi dell'impossibilità dell'Organo amministrativo di assumere deliberazioni idonee a garantire la gestione della Società in esito ad un perdurante dissenso tra i membri dell'Organo Amministrativo o a seguito di una vacanza prolungata e contemporanea dalla carica di più amministratori, in particolare a causa di contemporanea decadenza o dimissioni, nelle more della nomina di un nuovo Organo amministrativo o dell'adozione dei diversi provvedimenti previsti o consentiti dalla legge, la gestione delle funzioni assistenziali attivate dalla Società sarà garantita, in regime di continuità assistenziale, in via straordinaria ed urgente, dai Soci aventi natura di Azienda USL, secondo le misure adottate dal Direttore Generale pro-tempore in via immediata.
- Per quanto non previsto dal presente articolo si fa espresso riferimento alla disciplina di cui agli artt. 14 e 15 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e successive modificazioni.

ART. 26

Clausola compromissoria

Le eventuali controversie che sorgessero fra i Soci o fra i Soci e la Società, anche se promosse da Amministratori, Sindaci e Revisore legale ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio arbitrale composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti della Circostrizione nel cui ambito ha sede la Società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare tra loro il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, provvederà alla scelta, nell'ambito degli arbitri già nominati, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribuna-

le nel cui Circondario ha sede la Società.

Gli arbitri giudicheranno ritualmente, secondo la procedura prevista dagli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile. Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei Soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

ART. 27

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni in materia di Società per azioni e più specificatamente al d.lgs. n. 175/2016 e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente statuto prescritte, a salvaguardia dell'esercizio delle funzioni di interesse pubblico svolte dalla Società, e comunque nel rispetto dei principi e dei vincoli di garanzia posti dalla normativa della Regione Emilia Romagna, vincolano gli attuali e futuri Soci della Società.

E' copia su nove fogli conforme all'originale e allegati, firmati come per legge.
In carta libera per gli usi consentiti dalla legge.
Imola, li ventisette dicembre duemiladiciassette.

